



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Seduta del 26/07/2018

### FATTO

Con ricorso del 20.11.2017 il ricorrente chiedeva all'Arbitro di accertare LA nullità delle clausole nn. 4 e 9 del contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri e di accertare che ai fini del rimborso anticipato deve essere restituita la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, oltre la condanna al pagamento delle spese legali.

A sostegno delle proprie domande il ricorrente narrava di aver stipulato in data 15.10.2004 con l'intermediario resistente un contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco svizzero per la somma di € 300.000.

Narrava ancora di aver inviato in data 25.9.2014 formale richiesta di estinzione anticipata del mutuo suindicato, in risposta alla quale la Banca aveva inviato copia dei relativi conteggi dai quali emergeva che il ricorrente avrebbe dovuto restituire l'importo di € 228.582,72.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario eccepiva innanzitutto l'incompetenza *ratione temporis* di questo Collegio e nel merito sosteneva di aver calcolato correttamente l'importo dovuto in caso di estinzione anticipata.

**DIRITTO**

Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione, proposta in via pregiudiziale dall'intermediario resistente, relativa alla inammissibilità del ricorso.

L'intermediario afferma che il ricorso sarebbe inammissibile per incompetenza *ratione temporis* poiché il ricorrente deduce un vizio genetico del contratto stipulato nel 2004, mentre il Collegio può occuparsi solo di controversie riguardanti fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.

L'eccezione è infondata poiché ciò che il ricorrente contesta è la modalità del conteggio estintivo effettuato dall'intermediario resistente, conteggio che risale al 2014 e quindi a periodo che può costituire oggetto di esame da parte di questo Collegio. In questo senso, peraltro si è pronunciato sia il Collegio di Coordinamento (decisioni n. 4135 del 20.5.2015 e nn. 5855, 5866 e 5874 del 29.7.2015), tanto il Collegio di Roma (da ultimo con la decisione n. 7313/2018).

Nel merito si osserva che la questione di diritto sottoposta dal ricorrente all'ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento con le decisioni già sopra citate, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.

Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che *“Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa).*

...  
*In armonia con la Corte di Giustizia si pone l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi”.*

La clausola contrattuale prevista dall'art. 9 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.

In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che il ricorrente è tenuto a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: *“il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.*

Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ne consegue che l'intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata (€ 300.000) e l'ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 9, eventualmente restituendo l'eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto. Non sono dovute, invece, le spese di assistenza professionale in quanto non sono state richieste con il reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 9 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA